Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 26 ottobre 1928 - ANNO VI — Numero 250

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2738.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **2265.**

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 4 novembre 1926, n. 2280, e 13 ottobre 1927, n. 2233, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Milano;

Vedute le proposte di modificazioni allo Statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il Nostro decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, è ancora modificato come segue:

Art. 18, comma 2°. — Si sostituisca col seguente:

« Tutti i corsi sono annuali fatta eccezione per quelli di Istituzioni di diritto privato, Storia del diritto italiano, Diritto civile, Diritto romano, Diritto commerciale, Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, Diritto e procedura penale, che sono biennali ».

Art. 23. — Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto romano, di diritto amministrativo, di diritto e procedura penale e di economia politica, se non abbiano superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano, di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto penale e di istituzioni di economia politica ».

Art. 24. — Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia si aggiunga:

« 24. Paleografia greca;

« 25. Letteratura russa ».

Art. 50. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze, si aggiunga:

« 35. Patologia vegetale;

« 36. Disegno a mano libera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2739.**

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. **2249.**

Approvazione del regolamento per il servizio dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1927, n. 256, pel riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il R. decreto 10 maggio 1905, n. 227;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto commissariale 28 aprile 1924, che approva il regolamento per i servizi dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma e successive modifiche;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, e successive modifiche;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi dei viveri, del vestiario e del materiale di caserma della Regia aeronautica, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 2.

Il regolamento approvato col decreto commissariale 28 aprile 1924, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 103. — CASATI.

Regolamento per i servizi di viveri, del vestiario e dei materiali di caserma.

Norme generali.

Art. 1.

L'Ispettorato di Commissariato militare della Regia aeronautica sopraintende ai servizi dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma per quanto riguarda i rifornimenti, la conservazione e la distribuzione.

Art. 2.

L'Ispettorato di Commissariato esplica le attribuzioni di cui all'articolo precedente, per mezzo delle Sezioni di Commissariato militare delle zone aeree territoriali.

Art. 3.

I magazzini del vestiario, del casermaggio e dei viveri, qualora quest'ultimi venissero istituiti, funzionano di massima nelle sedi delle Sezioni di Commissariato e dipendono direttamente da queste.

Presso gli Enti aeronautici sono istituiti piccoli depositi di viveri (dispense) e di vestiario per i bisogni degli Enti stessi.

I viveri ed il vestiario devono trovar posto in separati locali appropriati.

Nelle località o negli aeroporti dove hanno sede più Enti aeronautici, devono esistere uniche dispense per viveri ed unici depositi per vestiario, ai quali devono far capo tutti gli Enti.

Sono vietate dispense viveri o depositi vestiario anche temporanei presso squadriglie o compagnie non isolate.

Art. 4.

I Comandanti delle Zone aeree territoriali esercitano sul servizio dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma quella vigilanza che ad essi compete per il regolare funzionamento dei servizi stessi.

Nei casi di urgenza hanno facoltà di impartire tutti gli ordini che giudichino opportuni, salvo a riferirne al Ministero.

Art. 5.

I Capi delle Sezioni di Commissariato dirigono per ciascuna Zona i servizi predetti. E' di loro spettanza l'iniziativa delle proposte pel rifornimento dei magazzini e sono ritenuti responsabili degli inconvenienti che si verifichino nei servizi posti sotto la loro dipendenza quando ciò sia da attribuire a mancata vigilanza da parte di essi.

Presso i vari Enti, ai servizi medesimi sovraintende il Capo ufficio amministrativo sotto la vigilanza del Comandante dell'Ente.

Art. 6.

I Capi delle Sezioni di Commissariato e i Capi Uffici amministrativi degli Enti curano il regolare andamento dei servizi da essi dipendenti; sono responsabili dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti; invigilano sul movimento e sulle trasformazioni dei generi e dei materiali e fanno compilare sotto la loro responsabilità i documenti relativi. Spetta alla Sezione di Commissariato di tenere le copie degli inventari dei materiali di caserma, degli oggetti di mensa, dei mobili ed arredi e delle biblioteche in uso presso gli Enti della Zona e di aggiornarle con le variazioni relative.

L'Ufficio amministrativo di ciascun Ente deve tenere e mantenere al corrente gli inventari dell'Ente riferibili ai materiali predetti.

Acquisti.

Art. 7.

L'acquisto dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma di impiego comune con le altre forze armate dello Stato è effettuato con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.

L'acquisto dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma non d'impiego comune è effettuato dal Ministero dell'aeronautica, e, per delegazione di esso, dalle Sezioni di Commissariato, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per ragioni di comprovata urgenza, il Ministero dell'aeronautica può effettuare ed autorizzare l'acquisto di viveri, vestiario e materiali di caserma, anche di impiego comune, nella misura ritenuta necessaria, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per tali acquisti il Ministero prende accordi con l'Amministrazione eventualmente designata per l'approvvigiona-

mento comune e ne dà avviso alla Commissione degli acquisti istituita col citato R. decreto-legge 14 gennaio 1926.

Art. 8.

Le contrattazioni per acquisti, salvo casi eccezionali, da approvarsi dal Ministero, devono farsi sempre per consegna franca nei magazzini dell'Amministrazione.

Sartorie di zona e servizio di riparazione del vestiario e delle calzature presso gli enti.

Art. 9.

Annessa ai magazzini del vestiario delle Sezioni di Commissariato di Z.A.T. funziona la sartoria per il confezionamento e la riparazione dei diversi capi di corredo.

La gestione della sartoria è regolata con speciali contratti da stipularsi con capi sarti assuntori e con l'osservanza di speciali norme che devono formare parte integrante del contratto medesimo.

Gli Enti possono affidare con semplice convenzione privata a sarti e calzolai civili la riparazione degli effetti di corredo e delle calzature.

Le convenzioni anzidette sono subordinate all'approvazione del Ministero (Ispettorato di Commissariato) che stabilisce pure i prezzi massimi delle riparazioni in speciali tariffe.

Collaudi.

Art. 10.

Il vestiario, i materiali di caserma ed eventualmente i generi alimentari, prima della loro introduzione nei magazzini delle Sezioni di Commissariato devono essere collaudati ed accettati da apposita Commissione composta del Capo della Sezione di Commissariato, dell'ufficiale consegnatario e di un terzo membro ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, se trattasi di viveri e vestiario, od ufficiale tecnico se trattasi di materiali.

Il collaudo deve farsi sulla base di una relazione tecnica di analisi, fatta da un ufficiale perito in merceologia sul campione medio dei generi e delle robe, prelevato collegialmente dalla Commissione. L'ufficiale perito che effettuò l'analisi non può far parte della Commissione di collaudo.

Ultimato il collaudo e nel caso di pronunziata accettazione, la Commissione sopraindicata procede all'accertamento delle quantità in presenza dell'ufficiale consegnatario al quale viene fatta consegna dei generi, del vestiario e dei materiali accettati.

Il consegnatario ha diritto di far inserire nel verbale le osservazioni che creda di fare nel proprio interesse a salvaguardia della sua responsabilità.

I verbali di accettazione o di rifiuto (Mod. 1 e 2) sono rimessi alla Sezione di Commissariato la quale provvede per il carico al magazzino o per l'avviso di estrazione ai fornitori o loro rappresentanti.

Art. 11.

Nel caso di rifiuti pronunciati dalla Commissione ordinaria contro i quali i fornitori abbiano interposto appello entro il termine prescritto dalle condizioni contrattuali, la soluzione della vertenza è devoluta alla Commissione permanente per i collaudi in appello stabilita dall'art. 8 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 136.

Pagamento delle forniture.

Art. 12.

I pagamenti per forniture di viveri, vestiario e materiali di caserma, eseguiti in base a contratti stipulati dal Ministero della Regia aeronautica, sono fatti per mezzo di mandati diretti pagabili sulle Tesorerie del Regno che sono indicate nei contratti medesimi.

I pagamenti per le forniture di cui sopra eseguite in base a contratti stipulati dalle autorità locali sono fatti dalle Sezioni di Commissariato sulle anticipazioni ricevute, entro i limiti peraltro stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Rifornimenti e somministrazioni da parte degli enti.

Art. 13.

Il rifornimento dei generi alimentari è assicurato mediante prelevamenti dai magazzini statali.

I rifornimenti fatti dai magazzini di altre amministrazioni militari vengono rimborsati a carico del bilancio della R. Aeronautica.

Per gli Enti che non hanno la possibilità o la convenienza, perchè isolati, di rifornirsi dai detti magazzini, il rifornimento può essere assicurato mediante contratti con ditte private, previamente autorizzati dal Ministero, da stipularsi dalle Sezioni di Commissariato.

I contratti stipulati dalle Sezioni di Commissariato impegnano l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte del Ministero e la registrazione del decreto relativo da parte della Corte dei conti.

Art. 14.

Il rifornimento degli oggetti di vestiario e di casermaggio, da parte degli Enti, è assicurato mediante prelevamenti dai magazzini della Regia aeronautica.

In via eccezionale può essere fatto, per gli oggetti di comune impiego, dai magazzini del Regio esercito e della Regia marina, salvo rimborso del relativo importo a carico del bilancio della Aeronautica.

Art. 15.

I rifornimenti del pane e della carne da parte degli Enti avvengono mediante presentazione di buoni conformi al mod. 3 (a madre e figlia).

I rifornimenti per parte degli Enti dai magazzini delle Sezioni di Commissariato vengono effettuati in base a richiesta mod. 4 (a madre e due figlie).

Le somministrazioni gratuite di generi alimentari, da parte delle dispense viveri degli Enti, hanno luogo mediante presentazione di buoni conformi al mod. 5 (a madre e figlia).

Le somministrazioni gratuite di vestiario ai militari da parte dei magazzini e depositi avvengono contro presentazione di buoni conformi al mod. 6 (a madre e figlia).

Art. 16.

Le somministrazioni autorizzate di generi e di vestiario, contro pagamento immediato da farsi nella cassa, sono effettuate rispettivamente su esibizione dei buoni mod. 7 e 8 i quali danno origine alle relative richieste di scarico.

Cessioni.

Art. 17.

Le cessioni tra i magazzini delle Sezioni di Commissariato non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Le cessioni di vestiario, di materiali di caserma ed eventualmente di viveri avvengono mediante ordini di passaggio (mod. 9) i quali danno origine alle relative richieste di carico e scarico contemplate dall'art. 23 del presente regolamento.

Spedizioni.

Art. 18.

Per le spedizioni di vettovaglie o di vestiario o di materiali in genere, sono applicate le disposizioni seguenti:

A ciascuna spedizione sopraintende un ufficiale delegato dall'Autorità speditrice che si accerta, in contraddittorio col consegnatario del magazzino, che le quantità e le condizioni delle robe da spedire corrispondano a quelle indicate nei documenti di trasporto. Si accerta altresì del perfetto stato di imballaggio.

Quando è necessario l'intervento dei funzionari di dogana, questi sono invitati a tempo per essere presenti alla chiusura dei colli.

All'arrivo delle robe l'Autorità ricevente, per mezzo di ufficiale all'uopo delegato, si accerta prima dello svincolo o del ritiro, in contraddittorio dei rappresentanti dell'Ente che ha eseguito il trasporto, della integrità dei contrassegni di sicurezza e, se del caso, anche della corrispondenza del peso dei colli per gli eventuali reclami e provoca la compilazione dei relativi verbali, in caso di anormalità.

Procede, in contraddittorio al consegnatario del magazzino ricevente, all'apertura dei colli ed alla ricognizione delle robe per gli accertamenti delle eventuali mancanze che saranno attribuite alla parte mittente, qualora il peso corrispondesse ai documenti di trasporto e le condizioni d'imballaggio risultassero perfette. Il carico del magazzino ricevente è fatto in base ai dati profferti dal verbale di ricezione.

Art. 19.

I documenti per le spedizioni sono il biglietto di trasporto e la nota descrittiva, conformi ai mod. 10 e 11.

La nota descrittiva è compilata in doppia figlia di cui l'una viene trattenuta dalla parte ricevente a dimostrazione delle robe ricevute e l'altra viene restituita quietanzata alla parte mittente per la documentazione della richiesta di scarico.

Art. 20.

Non si può far luogo ad alcun discarico di generi o vestiario o materiali di caserma avariati o perduti, se non quando l'avaria o la perdita siano dipendenti da cause di forza maggiore da constatarsi con regolare verbale che deve essere compilato da apposita Commissione, nominata dal Capo della Sezione di Commissariato o dal Comandante dell'Ente.

Lo scarico può aver luogo soltanto in seguito a decreto del Ministero.

Art. 21.

Le deficienze dovute a calo o deperimento naturale (evaporazione, corrosione, essiccazione, ecc.), costituiscono motivo di scarico, quando siano regolarmente accertate e comprovate mediante verbale redatto da apposita Commissione, nominata dal Capo della Sezione di Commissariato o dal Comandante dell'Ente ed approvato dal Ministero (Ispettorato di Commissariato).

Art. 22.

Presso le Sezioni di Commissariato deve conservarsi, per ordine cronologico, la raccolta dei verbali che producono variazioni nella consistenza dei magazzini, munita di apposito indice.

Movimenti di materiali.

Art. 23.

I movimenti di materiali debbono risultare da richieste di carico e di scarico (mod. 12 e 13) progressivamente numerate e cogli stessi numeri inserite nei conti giudiziali.

Art. 24.

Le introduzioni ed estrazioni di generi, vestiario, materiali nei e dai magazzini da parte dei fornitori, avvengono mediante biglietti di entrata ed uscita (mod. 14) da rilasciarsi dai Capi delle Sezioni di Commissariato.

Tali biglietti controfirmati dai consegnatari dei magazzini sono restituiti alle Sezioni di Commissariato per l'accertamento delle relative date, agli effetti della liquidazione.

Dotazioni, inventari e rapporti periodici.

Art. 25.

La dotazione dei materiali di ciascun magazzino e deposito è determinata dal Ministero e deve essere sempre mantenuta al completo ed in piena efficienza.

Art. 26.

I materiali di caserma sono descritti negli inventari in numeri e prezzi segnati nel libro di nomenclatura ufficiale approvato dal Ministero.

I viveri ed il vestiario sono contraddistinti nelle contabilità con i numeri ed i prezzi delle rispettive tariffe.

Al primo febbraio ed al primo agosto di ogni anno, le Sezioni di commissariato trasmettono al Ministero (Ispettorato di commissariato) le proposte di aggiunte, varianti, correzioni e simili al libro di nomenclatura.

Art. 27.

Ogni Sezione di Commissariato rimette mensilmente al Ministero (Ispettorato di commissariato) il rapporto sulla consistenza dei magazzini redatto su appositi stampati.

Ispezioni.

Art. 28.

Il Ministero, quando lo reputi necessario, ordina ispezioni improvvise ai magazzini.

Di tali ispezioni deve farsene una almeno all'anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Mod. 1.
(Art. 10 del Reg.).

(madre)

SEZIONE DI COMMISSARIATO DELLA........ Z. A. T.

PROCESSO VERBALE DI ACCETTAZIONE N. ....

La Commissione di accettazione oggi riunitasi ha accettato, collaudato, consegnato, al consegnatario................ i sottodescritti, che riuniscono tutte le condizioni richieste dal relativo contratto, sottomissione, ecc.

Numero di nomencl.	COGNOME E NOME del Provveditore	Data del contratto o della autorizzazione	Denominazione dei generi o materiali	Specie di unità	Quantità		Note
					in cifre	in lettere	

.... *li* .... *19*....

L'Ufficiale Consegnatario

....

Il .... Commissario

Il .... Commissario
Capo della Sezione di Commissariato

Mod. 2.
(Art. 10 del Reg.)

(madre)

SEZIONE DI COMMISSARIATO DELLA........Z. A. T.

PROCESSO VERBALE DI RIFIUTO N. ....

La Commissione di collaudo, oggi riunitasi, ha rifiutato i sottodescritti.....................per i motivi sottospecificati.

COGNOME E NOME del Provveditore	Data dei contratti e delle autorizzazioni	Denominazioni dei generi o materiali	Specie di unità	Quantità	Motivi del rifiuto

................., *li* .... 19....

L'Ufficiale Consegnatario

....

Il .... Commissario

Il .... Commissario
Capo della Sezione di Commissariato

Mod. 3.
(Art. 15 del Reg.)

(a madre e figlia)

(1) ....

N. .... *d'ordine*

BUONO per n. .... **razione di** (2) ....

Da bonificarsi:

Doppia razione di pane per i puniti . . . . N. ....

Da dedursi:

Razioni pane economizzato . . . . N. ....
Razioni carne per i puniti. . . . . N. ....
Razioni carne economizzate . . . . N. ....

.... *il* .... 192....

Il ....
Capo Ufficio Amministrativo

Visto: **Il** .... **Comandante**

(1) Indicazione dell'ente.
(2) Pane o carne.

Mod. 4.
(Art. 15 del Reg.)

(a madre e due figlie)

(1) ....

RICHIESTA di (2) .... N.............
Si richied .... **i seguenti** (2) .... **al** (3) ....

SPECIFICAZIONE DEI GENERI O MATERIALI	Quantità richiesto	
	in cifre	in lettere

.... *li*............ 192....

Il Capo Ufficio amministrativo
....

Visto: **Il** .... **Comandante**

(1) Indicazione dell'ente.
(2) Generi vestiario o materiali.
(3) Magazzini di................
N.B. — Madre che rimane attaccata al registro mentre le altre due parti vengono rimesse al magazzino che deve soddisfare la richiesta.

Mod. 5.
(Art. 15 del Reg.).

N. . . . . . d'ordine.

(1) . . . .

BUONO per N. . . . . . razioni viveri complete pel giorno . . . . 192 . .

Da bonificarsi:

Doppie razioni pane per puniti N. . . . . . .

Da dedursi:

Razioni viveri per puniti N. . . . . . .
» vino » » » . . . . . .
oltre i generi che si economizzano, come retro.

Variazioni alla razione normale . . . .

Distribuzioni ordinarie . . . .

. . . . *li* . . . . *192. .*

Il . . . . Commissario
Capo Ufficio amministrativo

V.° Il . . . .
Comandante

(1) Ente.

REGIA AERONAUTICA

Mod. 5.
(Art. 15 del Reg.).

N. . . . . . . d'ordine.

(1) . . . .

BUONO per N. . . . . . razioni viveri complete pel giorno . . . . 192 . .

Da bonificarsi:

Doppie razioni pane per puniti N. . . . . . .

Da dedursi:

Razioni viveri per puniti N. . . . . . .
» vino » » » . . . . . .
oltre i generi che si economizzano, come retro.

Variazioni alla razione normale . . . .

Distribuzioni ordinarie . . . .

. . . . *li* . . . . *192. .*

Il . . . . Commissario
Capo Ufficio amministrativo

V.° Il . . . .
Comandante

(1) Ente.

GENERI	Competenza					Da dedurre			Differenze da prelevarsi
	Quantità per ogni razione	Per N. . . . . razioni dedotti i puniti	Doppia razione pane ai puniti	Distribuzioni straordinarie	TOTALE	Vino ai puniti	Economizzati	TOTALE	

GENERI	Competenza					Da dedursi			Differenze da prelevarsi
	Quantità per ogni razione	Per N. . . . . razioni dedotti i puniti	Doppia razione pane ai puniti	Distribuzioni straordinarie	TOTALE	Vino ai puniti	Economizzati	TOTALE	

N. .... d'ordine.

Mod. 6.
(Art. 15 del Reg.)

(a madre e figlia)

(1) ....

BUONO per prelevamento gratuito di vestiario a titolo di (2) ....

Numero di matricola	Grado	Cognome e Nome	Eventuali annotazioni	OGGETTI RICHIESTI																							Valore totale

Roma, li .... *192..*

Il (3) ....

V. Il (4) ....

(1) Ente.
(2) Prima vestizione e rinnovazione.
(3) Firma dell'Ufficiale comandante del Riparto.
(4) Firma del Comandante

Mod. 7.
(Art. 16 del Reg.)

Parte A

(1) ....

BUONO per somministrazione del .... generi a pagamento ....

N. di nomenclatura	GENERI	Specie di unità	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	Note

Data ....

Il Capo Ufficio Amministrativo

....

Visto: **Il** ....

Comandante

(1) Ente.

Mod. 7. Parte B

(1) ....

BUONO per somministrazione di generi a pagamento a ....

....

N. di nomenclatura	GENERI	Specie di unità	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	Dichiarazione d'introito in cassa	*Note*

Data ....

Il Capo Ufficio Amministrativo

....

Visto: **Il** ....

Comandante

(1) Ente.
Nota. - Parte che rimane al magazzino a giustificazione dello scarico.

Mod. 7. Parte C

(1) ....

BUONO per somministrazione di generi a pagamento n. ....

....

N. di nomenclatura	GENERI	Specie di unità	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale	*Note*

Data ....

Il Capo Ufficio Amministrativo

....

Visto: **Il** ....

Comandante

(1) Ente.
Nota. **- Parte che viene trattenuta dalla cassa a giustificazione dell'introito.**

Mod. 8.
(Art. 16 del Reg.).

Parte A

(1) ....

N. ...... d'ordine

BUONO per prelevamento di vestiario e pagamento ....

....

Num. di matric.	Grado	COGNOME e NOME	Denominazione e quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Note

Data ....

Il Capo Ufficio amministrativo

....

Visto: **Il** ....

Comandante

(1) Ente.

Mod. 8.

Parte B

....

(1) ....

....

N. ..... d'ordine

BUONO per prelevamento di vestiario e pagamento ....

....

Num. di matric.	Grado	COGNOME e NOME	Denominazione e quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Note

Data ....

Il Capo Ufficio amministrativo

....

Visto: **Il** ....

Comandante

(1) Ente.
Nota - Parte che viene trattenuta dalla cassa a giustificazione dell'introito.

Mod. 8. Parte C

(1) ....

N. ..... *d'ordine*

BUONO per prelevamento di vestiario e pagamento ....

....

Num. di matric.	Grado	COGNOME e NOME	Destinazione o quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Dichiarazione di introito	*Note*

Data ....

Il Capo Ufficio amministrativo

....

Visto; **Il** ....

Comandante

(1) Ente.
Nota - Parte che rimane al magazzino a giustificazione dello scarico.

Mod. 9.
(Art. 17 del Reg.)

(a madre e figlia)

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA..... Z. A. T.

N.......... *d'ordine* *Esercizio 19.... — 19....*

ORDINE DI PASSAGGIO dei seguenti oggetti del Magazzino......
...... al magazzino.......... giusta autorizzazione del......

Categoria	Numero d'ordine categor.	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	*Annotazioni*

Data ....

Il Capo della Sezione

....

Effettuato il passaggio:
Il Consegnatario del magazzino cedente

....

Per ricevuta:
Il Consegnatario del magazzino accettante

....

Mod. 10
(Art. 19 del Reg.)

(a madre e figlia)

(1) ....

BIGLIETTO DI TRASPORTO N. ......

Per mezzo di .... si spediscono da questo............... all'indirizzo............... i............... qui appresso specificati:

N. del nomenclatore	Denominazione delle robe e caratteri distintivi esterni dei colli	Specie di unità	Quantità	*Note*

A............. *il*............... 192..

L'Ufficiale delegato

....

Il Consegnatario

....

Visto: **Il** ....

---

(1) Ente

Mod. 11.
(Art. 19 del Reg).

(a madre e due figlie: madre)

(1) ....

NOTA DESCRITTIVA N. ....

de............. che si spediscono a............ a mezzo .... giunta ....

N. distintivo dei colli	Grado	Indicazione del contenuto di ciascun collo	Specie di unità	Quantità	*Note*

.... *li* ....

L'Ufficiale delegato

....

Il Consegnatario

....

Visto: **Il** ....

---

(1) Ente.

Mod. 11.
(Art. 19 del Reg.)

(a madre e due figlie: figlie)

(1) ....

NOTA DESCRITTIVA N. ....

da .... che si spediscono a ....

a mezzo .... giusta ....

N. distintivo colli	Peso	Indicazione del contenuto di ciascun collo	Specie di unità	Quantità	*Note*

Data ....

Il Consegnatario .... L'Ufficiale delegato ....

Visto: Il ....

Per ricevuta

(2) ....

Il ....

(1) Ente.
(2) In buone condizioni o nelle condizioni indicate nel processo verbale.

Mod. 12
(Art. 23 del Reg.)

(1) ....

N. ...... *d'ordine di carico.* *Gruppo* ....
N. ...... *della corrispondente richiesta.* *Titolo* ....
Esercizio 192.. - 192..

RICHIESTA DI CARICO PEI SEGUENTI OGGETTI (2) ....
....

Categoria	N.° d'ordine categorico (3)	Designazione degli oggetti	Classe d'uso	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario di misura	Importo degli oggetti		*Annotazioni*

....
....

A ...., *addì* .... *192..*

Il Consegnatario
....

Visto: Il ....

(1) Sezione di Commissariato, ecc. — (2) Motivo del carico dei materiali: pei movimenti dipendenti da disposizioni speciali, si citerà la disposizione emanata aggiungendovi copia. — (3) Per gli oggetti non compresi nel nomenclatore si segnerà in rosso il numero speciale loro assegnato. Per i materiali acquistati si segnerà, sulla colonna annotazioni il prezzo d'acquisto. Dopo la somma degli importi e la data, porre la seguente dichiarazione: «Si dichiara l'introduzione dei suddetti oggetti nei magazzini». Dopo tale dichiarazione e l'assunzione in carico, il Capo della Sezione del Commissariato pone la seguente nota: N. ...... d'ordine di carico in data .... Il ....

N. .... *d'ordine annuale*

Mod. **13.**
(Art. 23 del Reg.)
N 90 di catalogo

(1) ....

N. .. *d'ordine di scarico* — *Titolo* ....

N. .. *della corrispondente richiesta di carico* — *Esercizio* 192..–192..

RICHIESTA DI SCARICO dei seguenti oggetti (2) ....

Categoria	N. d'ordine categorico (3)		Unità di misura	Quantità	Prezzo della unità di misura		

(4) ....

....

....

A .... *addì* .... *192..* — **Il Consegnatario**

V. Il ....

(1) Sezione di Commissariato.

(2) Motivo dello scarico dei materiali. Pei motivi dipendenti da disposizioni speciali, si citerà la disposizione emanata aggiungendovi copia. Per i movimenti che hanno dato luogo a versamenti in tesoreria si aggiungerà la prescritta annotazione.

(3) Per gli oggetti non compresi nel nomenclatore si segnerà, in rosso, il numero speciale loro assegnato.

(4) Quando si tratta di cessioni di materiali tra un'amministrazione e l'altra la parte ricevente dovrà apporre qui la seguente dichiarazione: il .... Sezione, ente, dichiara di aver ricevuto gli oggetti sopra descritti e di averli assunti in carico sotto la data di oggi con richiesta n. ...... A .... lì .... 192.. Il Consegnatario. V. il (bollo). Dopo tale dichiarazione si pone la seguente nota: (N. ...... d'ordine di carico in data .... Il ....).

Mod. **14.**
(Art. 24 del Reg.).

(a madre e figlia uguali).

SEZIONE DI COMMISSARIATO DELLA . . . . . . Z. A. T.

Si permette $\frac{\text{l'introduzione nel}}{\text{l'estrazione dal}}$ magazzino ....

.... delle robe qui sotto indicate:

Numero di nomenclatura	DENOMINAZIONE DELLE ROBE	Quantità in cifra	Quantità in lettere	Motivo introduzione od estrazione

A .... *lì* .... *192..*

Il Capo della Sezione di Commissariato

....

***Visto:* Il** ....

Numero di pubblicazione 2740.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2272.

Riunione dei comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto di Arroscia e Ranzo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Arroscia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Aquila d'Arroscia, Borghetto di Arroscia e Ranzo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Arroscia ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 127. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2741.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2273.

Riunione dei comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Lorenzo in Campo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Lorenzo in Campo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinati dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 128. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2742.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2274.

Riunione dei comuni di Civitaluparella e Fallo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Civitaluparella ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Civitaluparella e Fallo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Civitaluparella ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2743.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2275.

Riunione dei comuni di Cravegna, Crodo, Mozzio e Viceno in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Crodo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cravegna, Crodo, Mozzio e Viceno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Crodo ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 130. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2744.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2276.

Riunione dei comuni di Civezza e San Lorenzo al Mare in un unico Comune con capoluogo e denominazione « San Lorenzo al Mare ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Civezza e San Lorenzo al Mare sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Lorenzo al Mare ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 131. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2745.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2278.

Riunione dei comuni di Bussoleno e Foresto di Susa in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bussoleno ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bussoleno e Foresto di Susa sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bussoleno ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 133. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2746.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2279.

Riunione dei comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso in un unico Comune denominato « Campospinoso Albaredo » con la sede municipale a Campospinoso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso sono riuniti in unico Comune denominato « Campospinoso Albaredo » con la sede municipale a Campospinoso.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 134. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2747.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2280.

Riunione dei comuni di Fagagna e San Vito di Fagagna in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Fagagna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fagagna e San Vito di Fagagna sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Fagagna ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 135. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2748.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2281.

Aggregazione del comune di Castel Mola a quello di Taormina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castel Mola è aggregato a quello di Taormina.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 136. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2749.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2287.

Autorizzazione per il conferimento di due posti di capo sezione in soprannumero al 30 giugno 1923, nel ruolo separato di ragioneria del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, 25 marzo 1923, n. 599, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a conferire, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle ragionerie centrali, non più di due promozioni in soprannumero, al 30 giugno 1923, nel grado di capo sezione del ruolo separato di ragioneria per il Ministero delle colonie a favore di funzionari di detto ruolo, trovantisi all'indicata data nelle condizioni all'uopo necessarie, e provvisti, inoltre, del requisito della permanenza di almeno un anno in Colonia, prescritta dal decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, numero 1916.
Con la fusione dei ruoli separati delle ragionerie centrali, i funzionari così promossi saranno considerati in soprannumero, nei gradi che vengano loro attribuiti, ai fini, sia della fusione medesima, sia dell'inquadramento ed eventuali successive promozioni nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, fissato col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo riassorbimento colle vacanze che in detto ruolo si formeranno dalla data del presente decreto.
Il requisito anzidetto, previsto dal decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1916, s'intende, salvo il disposto del primo comma del presente decreto, abolito per il personale delle ragionerie centrali, a far tempo dal passaggio del personale medesimo alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai sensi del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126, e successive disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2750.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2282.

Riunione dei comuni di Loveno Grumello e Paisco in un unico Comune denominato « Paisco Loveno » con capoluogo Paisco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Loveno Grumello e Paisco sono riuniti in unico Comune denominato « Paisco Loveno » con capoluogo Paisco.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2751.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2283.

Riunione dei comuni di Lavenone e Presegno in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Lavenone ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lavenone e Presegno sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Lavenone ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 138. — CASATI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1928.

Nomina del presidente generale della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, con cui è approvato il nuovo ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, senatore del Regno, è nominato presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1928 - Anno VI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 242. — PINELLI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928.

Nomina del vice presidente generale e del Consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Veduto il R. decreto 16 agosto stesso col quale l'on. cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi viene nominato presidente generale dell'Associazione predetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Ettore Marchiafava, senatore del Regno, è nominato vice presidente generale del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Sono nominati componenti del Consiglio medesimo i seguenti:

1. Nob. Guido Bassi, generale di divisione;
2. On. Stefano Antonio Benni, deputato al Parlamento;
3. Principe Prospero Colonna, senatore del Regno;
4. Conte Giovanni Emanuele Elia;
5. Conte dott. Romeo Gallenga Stuart;
6. Marchese ing. Alberto Theodoli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1928 - Anno VI
Registro n. 7 Interno, foglio n. 290. — TORTI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928.

Nomina del Consiglio dell'Associazione tra i consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, che istituisce l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;

Ritenuto che l'art. 8 di tale decreto demanda al Governo la nomina del Consiglio dell'Associazione;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, udito il presidente dell'Associazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, oltre al presidente ed ai vice presidenti nominati con R. decreto 17 maggio 1928, sono chiamati i signori:

Prof. Acerbo Giacomo, deputato al Parlamento,
Prof. Azimonti Eugenio,
Dott. Cacciari Gino,
Avv. Canelli Gabriele, deputato al Parlamento,
Carta Giuseppe,
Avv. Del Prete Benedetto,
Ing. Dolcetta Giulio,
Ing. Garanzini Giuseppe,
Dott. Giacometti Nando,
Avv. Manaresi Angelo, deputato al Parlamento,
Prof. Peglion Vittorio, deputato al Parlamento,
Prof. Serpieri Arrigo, deputato al Parlamento,
Tasca Bordonaro Lucio,
Principe Torlonia don Giovanni, senatore del Regno,
Ing. Tournon Adriano,
Conte Valle Camillo,
Barone Zinzi Lorenzo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 375.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Hanta, alla dipendenza del Regio consolato in Guayaquil, in sostituzione di quella di Bahia de Caraquez soppressa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Bahia de Caraquez alla dipendenza del Regio consolato in Guayaquil è soppressa ed in sua vece è istituita una Regia agenzia consolare in Hanta dipendente dal medesimo consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1928.

Determinazione del valore delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli per il quarto trimestre 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli, nel terzo trimestre 1928, è risultato di L. 421;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso dei mutui durante il quarto trimestre 1928;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1928 e con effetto dal 1° ottobre 1928, saranno accettate al prezzo di L. 471 in rimborso di

mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 20 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: Mosconi.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Auer » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Auer Anna figlia di Giovanni e di Hilpod Maria, nata a Naz il 2 luglio 1891, è restituito nella forma italiana di « Ora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:
« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Ferruccio Amigoni.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 29 novembre 1926 presentata dal sig. Heckl Giuseppe per la riduzione del suo cognome in quello di « Ecli »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Heckl Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Muller Edvige, nato a Spital (Stiria) il 22 dicembre 1877, è ridotto nella forma italiana di « Ecli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:
« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;
b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 17 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Ferruccio Amigoni.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bernard » è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernard Vigilio, figlio di Bernard Monica, nato a Campitello il 13 febbraio 1900, è restituito nella forma italiana di « Bernardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di . . . .
è stato corretto in quello di . . . .
con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 17 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: FERRUCCIO AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Seifert fu Luigi, nato a Trieste il 7 giugno 1878 e residente a Trieste, via Udine n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saffi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Seifert è ridotto in « Saffi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Seifert nata Eriauz fu Matteo, nata il 21 aprile 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, in data 24 ottobre 1928-VI, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a n. 92 posti da sottotenente in servizio permanente nella Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, recante modificazioni alla suddetta legge 23 giugno 1927;
Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1928, col quale si approvano le norme ed i programmi degli esami per l'accertamento della idoneità dei marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente nei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica e del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato della Regia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, e per titoli ed esami, a n. 92 posti da sottotenente in servizio permanente nei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica e del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato della Regia aeronautica secondo la ripartizione in appresso indicata:

Ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

Categoria motoristi	N. 8
» montatori	» 8
» armieri-artificieri	» 6
» fotografi	» 2
» automobilisti	» 10
» governo	» 32
Totale . .	N. 66

Ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico.

Categoria radioelettricisti	N. 10
» radioaerologisti	» 2
Totale . . .	N. 12

Ruolo di amministrazione	N. 14

Art. 2.

Dei posti fissati nel precedente articolo la metà per ciascuna categoria e per il ruolo d'amministrazione, sarà conferita per soli titoli.

L'altra metà sarà conferita per titoli ed esami.

Qualora i posti da conferirsi per soli titoli non siano tutti ricoperti per mancanza di aspiranti idonei, i posti che rimarranno così vacanti andranno in aumento dell'aliquota riservata al concorso per titoli ed esami.

Art. 3.

Al conferimento del grado di sottotenente per soli titoli possono aspirare tutti i marescialli dei tre gradi delle corrispondenti categorie, i quali non abbiano superato il 52° anno di età alla data del presente decreto, purchè alla data stessa abbiano compiuto almeno 15 anni di servizio effettivo militare e tre anni di anzianità nel grado di maresciallo.

Art. 4.

Al conferimento del grado di sottotenente per titoli e per esami possono aspirare tutti i marescialli dei tre gradi delle corrispondenti categorie purchè alla data del presente decreto non abbiano superato il 52° anno di età.

Art. 5.

Al conferimento del grado di sottotenente nella categoria governo del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica sono ammessi a concorrere anche i marescialli dei tre gradi della categoria aiutanti di sanità.

Al conferimento del grado di sottotenente nel ruolo di amministrazione sono ammessi a concorrere i soli marescialli dei tre gradi della categoria governo del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

Art. 6.

I marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente dovranno presentare al proprio comandante di reparto domanda in carta bollata da L. 3 indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole) non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale del Ministero della Regia aeronautica.

I marescialli, i quali si trovino nelle condizioni stabilite per essere ammessi al concorso per soli titoli, dovranno altresì specificare nella domanda se, in caso di insuccesso, intendano, oppur no, prendere ugualmente parte al concorso per titoli ed esami.

Art. 7.

Ricevute le domande, alle quali da parte degli interessati potranno essere allegati tutti quei documenti che essi ritenessero opportuno per far constatare il loro grado di cultura generale e professionale, i Comandi riceventi le trasmetteranno con tutta urgenza al Ministero per il tramite gerarchico, dopo averle corredate di una copia del foglio matricolare e del foglio caratteristico aggiornato nonchè di un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato e sulle mansioni disimpegnate dall'aspirante, e del parere della Commissione di avanzamento.

Le autorità gerarchiche esprimeranno, ciascuna a sua volta, il loro parere in merito.

Art. 8.

Saranno prese in considerazione le sole domande dei marescialli che dalle Commissioni di avanzamento e dalle autorità gerarchiche siano ritenuti idonei per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale ad adempiere le funzioni di sottotenente nel ruolo e categoria cui aspirano.

Art. 9.

Le domande accolte dei marescialli aspiranti alla nomina a sottotenente per soli titoli saranno deferite all'esame di apposite Commissioni, da nominarsi con determinazione del Ministero dell'aeronautica, le quali procederanno alla formazione della graduatoria per ogni ruolo e categoria.

Le Commissioni stesse discuteranno preliminarmente del merito professionale del candidato e dichiareranno senz'altro non idonei quei marescialli per i quali, a loro avviso, non sia sufficientemente provata la idoneità al grado di sottotenente.

I candidati risultati idonei saranno graduati in base alla applicazione della formula seguente:

Classifica di graduatoria $=A+G+B+M$, ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di effettivo servizio militare prestato allo Stato fino al 1° luglio 1928, dopo il compimento del 18° anno di età, espressa tale anzianità in somma di bimestri interi, trascurandosi le frazioni;

G, l'anzianità complessiva nel grado o nei gradi di maresciallo, al 1° luglio 1928, espressa tale anzianità in somma di semestri interi, trascurandosi le frazioni;

B, le benemerenze di guerra, aeronautiche e patriottiche in genere, da valutarsi dalle Commissioni, ed espresse in punti fino ad un massimo di quaranta complessivamente, secondo i criteri che saranno stabiliti dalle Commissioni stesse all'inizio dei lavori;

M, il merito professionale espresso in punti da 60 inclusi a 100 incluso, da assegnarsi in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi disimpegnati e della abilità professionale dimostrata dal concorrente durante la prestazione del servizio.

A parità di classifica di graduatoria avrà la precedenza il maresciallo di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano nel grado stesso.

Art. 10.

La graduatoria definitiva formata come al precedente articolo comprenderà i soli nomi dei vincitori nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo e categoria, nessun titolo alla nomina a sottotenente potendo vantare gli altri candidati eventualmente dichiarati idonei.

Art. 11.

Gli esami per gli aspiranti alla nomina a sottotenente per titoli e per esami, compresi eventualmente anche gli aspiranti alla nomina per soli titoli, ma non dichiarati idonei o non classificati tra i vincitori del concorso, avranno luogo in Roma in giorno che sarà stabilito dal Ministero e si svolgeranno in conformità delle norme e dei programmi di cui al decreto Ministeriale 6 agosto 1928.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo sarà effettuata:

1° in base alla graduatoria dei concorrenti al grado di ufficiale per soli titoli;

2° in base alla successiva graduatoria dei concorrenti per titoli e per esami, tenuto conto del disposto dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BALBO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 4.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 ottobre 1928 - Anno VI

Francia	74.57	Belgrado	33.575
Svizzera	367.45	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.592	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.655	Norvegia	5.09
Spagna	308 —	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.654	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.549	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	71.475
Romania	11.58	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	45.15
Peso Argentino Carta	8 —	Consolidato 5 %	83.10
New York	19.087	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.20
Dollaro Canadese	19.055		
Oro	368.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	254760	685 —	Oldrà *Giulia* fu Martino, minore sotto la p. p. della madre Baratta Maria ved. di Oldrà Martino, dom. a Torino.	Oldrà *Giuliano* fu Martino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	436 437	Cap 500 — » 500 —	Mastrogiovanni *Carmelo* fu Carlo.	Mastrogiovanni *Carmela* fu Carlo, ***moglie di Colesanti Umberto.***
Cons. 5 %	87299	1,650 —	Bianchi *Maria Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Carlo*, dom. a Novi Ligure (Alessandria) vincolata.	Bianchi *Maria-Maddalena-Caterina* fu Paolo, moglie di Savio *Luigi-Carlo*, dom. come contro, vincolata.
Buoni ordinari del Tesoro serie C	4184 4185	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Bocchio *Giuseppe-Aldo* e *Pietro* di Alessandro, minori sotto la p. p. del padre.	Bocchio *Giuseppe* ed *Aldo-Pietro* di Alessandro, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale	1387	» 2,500 —	*La Spina* Santa fu Salvatore, nubile, con usufrutto vitalizio a *Comarchio* Teresa fu Giuseppe.	*Spina* Santa fu Salvatore, ***moglie di Coco Leonardo***, con usufrutto vitalizio a *Tomarchio*. Teresa fu Giuseppe.
3.50 %	314840	35 —	Calderini *Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).	Calderini *Pietro-Antonio-Giovanni* fu Vitale, dom. a Civiasco (Novara).
Cons. 5 %	4271	100 —	*Da Vella Nelly* fu Paolo, ved. di Ferrari Fausto, dom. in Asti (Alessandria).	*Davella Delfina-Anna* fu Paolo, ved. ecc. come contro.
» »	17717 17716	50 — 50 —	Grippo *Sipontina*, Grippo *Giuseppina* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Del Vecchio Maria, ved. di Grippo Francesco, dom. a Manfredonia (Foggia).	Grippo *Maria-Giuseppina-Lipontina*, Grippo *Maria-Giuseppina* fu Francesco, minori ecc. come contro.
» »	282544 365034	100 — 105 —	Bocale *Alcmena* di Lucio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genzano (Roma).	Bocale *Silvia* di Lucio, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	22	Cap. 48,500 —	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, vincolata.	Abela Girolama fu Francesco, moglie di Corpaci Edoardo, *inabilitata sotto la curatela provvisoria di Broggi Gaetano*, vincolata.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	2279	» 2,000 —	Fecci *Luigia di Giulio.*	Fecci *Eva-Luigia fu Giovanni.*
Cons. 5 %	18268	85 —	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Alfredo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Camerino (Macerata).	Lucarelli Alfredo e Giacomo di *Publio-Alfredo*, minori ecc. come contro.
3.50 %	563964	52.50	*Canelles* Rachele fu Federico, moglie di Federico Salerno, dom. a Caserta, vincolata.	*Canellis* Rachele fu Federico, moglie ecc. come contro.
P. N. 4.50 %	9299	Cap. 200 —	Borsatti Guiscardo di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Padova.	Borsatti Guiscardo di *Alfonso-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.